

CAMERA DEI DEPUTATI N. 35-A
N. 3248-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VICENTINI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CACCIATORE

Annunziata il 25 luglio 1953

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STORCHI, PENAZZATO, ZACCAGNINI,
BERLOFFA, CIBOTTO, SABATINI, GITTI, AGRIMI, DE MARZI**

Annunziata il 25 ottobre 1957

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro

Presentata alla Presidenza il 27 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge n. 35 del collega onorevole Cacciatore e n. 3248 del collega onorevole Storchi ed altri, hanno per oggetto la medesima materia e perciò la coincidenza giustifica il fatto della trattazione comune e della conseguente unica relazione. Entrambi le proposte di legge mirano a rendere indenni da gravami fiscali le procedure afferenti a controversie individuali di lavoro. Mentre la proposta del-

l'onorevole Storchi riguarda in sostanza il ripristino dell'articolo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, che è stato soppresso con l'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, quella dell'onorevole Cacciatore è più ampia ed assorbente quindi anche quella dell'onorevole Storchi. Nell'esame delle due proposte di legge il relatore ha ritenuto di dover limitare la portata della proposta di legge dell'onorevole Cacciatore

alla cifra di lire 1.000.000 ritenendo in tale somma sufficientemente tutelati tutti quei lavoratori che, senza la proposta franchigia, potrebbero essere costretti a rinunciare ai propri diritti o ad accettare proposte transattive iugulatorie.

Entrambi i proponenti come pure componenti della Commissione hanno approvato

l'emendamento proposto dal relatore ed il nuovo testo dell'articolo unico.

Onorevoli colleghi, si ritiene non necessario aggiungere altre parole per raccomandare l'approvazione della proposta di legge nel testo emendato.

VICENTINI, *Relatore.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 35-A

ARTICOLO UNICO.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro ed ai rapporti di pubblico impiego, sono esenti in modo assoluto e senza limite di valore o di competenza dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego le tasse tutte di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

N. 3248-A

ARTICOLO UNICO.

Gli atti relativi al procedimento innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro, non eccedenti il valore di lire 100.000, sono esenti dalla imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego le tasse tutte di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.